

Bozza di Regolamento interno del Corso di Dottorato in Scienze Politiche

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Il Corso di dottorato

1. Il Corso di Dottorato in Scienze Politiche ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione presso istituti di ricerca pubblici e privati nel campo delle discipline storiche, politiche e sociali.
2. Il Dottorato è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee e articolate, interne ai macrosettori dell'Area 14 – Scienze politiche e sociali, dell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche e dell'Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. Il Dottorato - nel proprio ambito di competenza - promuove e valorizza l'approccio interdisciplinare alla ricerca, allo studio e all'insegnamento.
3. Il Dottorato orienta la propria attività ai principi di rigore della ricerca scientifica; di garanzia della qualità dell'insegnamento impartito; di trasparenza e circolazione delle informazioni e di valorizzazione della partecipazione di docenti e discenti al progetto didattico complessivo
4. La lingua ufficiale del Corso è l'italiano.
5. La sede amministrativa è il Dipartimento di Scienze Politiche.

PARTE II – Organi del corso Articolo

2 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:

1. Coordinatore/Coordinatrice

Al/Alla Coordinatore/Coordinatrice si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui al Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

2. Collegio dei docenti

Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti saranno acquisite sulla base di una formale richiesta scritta, indirizzata al/alla Coordinatore/Coordinatrice. Saranno prese in considerazione solo le domande di ammissione di docenti i cui SSD siano coerenti con il profilo scientifico del Dottorato. Queste saranno esaminate e approvate dal Collegio previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per i docenti appartenenti ad istituzioni italiane, oppure di requisiti equivalenti per i docenti afferenti a istituzioni internazionali. In entrambi i casi il Collegio valuterà anche il profilo e la produzione scientifica, in coerenza con gli obiettivi formativi e di ricerca del Corso. Le ammissioni saranno modulate rispettando l'equilibrio fra gli SSD previsti in declaratoria. Alle sedute del Collegio il/la Coordinatore/Coordinatrice può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, esperti/e esterni/e informati/e sugli argomenti in discussione, che non partecipano alla fase della votazione.

3. Vicecoordinatore/Vicecoordinatrice

Il/La Vicecoordinatore/Vicecoordinatrice ha il compito di sostituire il/la Coordinatore/Coordinatrice in caso di assenza o impedimento, e viene da questi designato tra i membri del Collegio. Resta in carica per l'intera durata del mandato del/della Coordinatore/Coordinatrice-

4. Giunta di dottorato.

Il Collegio può delegare alla Giunta il compito di istruire le pratiche di natura didattica, amministrativa, organizzativa e di indirizzo che verranno sottoposte all'approvazione del Collegio.

La Giunta è composta da:

- a) Coordinatore/Coordinatrice, con funzioni di Presidente;
- b) Vice-coordinatore/Vice-coordinatrice (se designato/a)
- c) tre docenti eletti tra i membri del Collegio;
- d) un/a rappresentante dei dottorandi e delle dottorande.

Il/la Coordinatore/Coordinatrice indice le elezioni della Giunta entro 30 giorni dalla sua elezione, qualora vengano svolte in presenza. Le modalità di elezione della Giunta sono di seguito descritte.

Docenti e i dottorande/i eleggono i propri rappresentanti in Giunta mediante elezione a scrutinio segreto all'interno di ciascuna componente interessata. Ogni elettore/elettrice può esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale è unico ed è costituito presso il Dipartimento. La votazione risulterà valida, per la componente dei docenti, se vi avrà partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Per la componente dottorande/i, se vi avrà partecipato almeno il 10% degli aventi diritto al voto, come previsto all'art. 49, comma 2, dello Statuto.

Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati/e eletti/e coloro che ottengono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di rappresentanti assegnato alla rispettiva componente di appartenenza. Nell'ipotesi di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio (ad esclusione del/della rappresentante dei/delle dottorandi/e per cui prevale il/la candidato/a iscritto/a da minor tempo) e, in subordine, la minore anzianità anagrafica. In caso di decadenza o di impedimento permanente di un membro della Giunta, subentra il/la primo/a dei non eletti/e; qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti/e in graduatoria, il/la Presidente stabilisce la data di svolgimento di nuove elezioni, qualora vengano svolte in presenza, entro 30 giorni dalla vacanza, limitatamente alla categoria interessata e nel caso manchino più di sei mesi alla scadenza del mandato.

La Giunta si riunisce su convocazione del/della Coordinatore/Coordinatrice. Alle sedute della Giunta il/la Coordinatore/Coordinatrice può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, altri membri del Collegio o esperti esterni, informati/e sugli argomenti in discussione e che non partecipano alla fase della votazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

Articolo 3 – Commissioni permanenti o tematiche

1. Il Collegio può istituire Commissioni operative permanenti o tematiche per lo svolgimento di funzioni specifiche di monitoraggio e riesame, di programmazione dell'offerta formativa, di innovazione organizzativa. Le Commissioni hanno compiti consultivi e istruttori. Le commissioni restano in carica per l'intero mandato della Giunta.

1. Gruppo di Assicurazione della Qualità

Il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) è istituito per svolgere le funzioni periodiche di monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca del dottorato, di riesame dei questionari di soddisfazione dei/delle dottorandi/e predisposti dal Presidio della qualità, e di ogni altra iniziativa coerente con le funzioni di analisi, valutazione e proposte di miglioramento delle attività dottorali. Il GAQ è nominato dal Collegio dei docenti su proposta della Giunta. Il GAQ è composto da cinque docenti individuati tra i membri del Collegio (tra cui il/la Coordinatore/Coordinatrice), i rappresentanti dei dottorandi nel Collegio e uno o più referenti tecnico-amministrativi scelti tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. Il GAQ si riunisce periodicamente almeno una volta ogni due mesi, e comunque in relazione alle esigenze di monitoraggio, riesame e valutazione, nonché di confronto con i dottorandi e le dottorande. Il GAQ redige almeno una Relazione annuale con evidenze e proposte di miglioramento, e trasmessa al Collegio dei docenti. Le deliberazioni del GAQ sono verbalizzate in un documento che viene inviato al Collegio dei docenti per le opportune deliberazioni.

2. Advisory Board

L'Advisory Board (AB) è un organismo nominato dal Collegio dei docenti su proposta della Giunta, composto da nove rappresentanti del mondo scientifico e della ricerca, delle imprese profit e no profit, della società civile, con funzioni di analisi delle attività dottorali, delle linee di ricerca e dell'offerta didattica, in modo da offrire indicazioni e suggerimenti relativamente alla loro coerenza con le trasformazioni e le esigenze emergenti nel campo socio-politico, culturale ed economico. L'AB si riunisce almeno una volta l'anno, in concomitanza con l'inizio di un nuovo Ciclo dottorale. Nel corso del Ciclo dottorale, l'Advisory Board può essere ulteriormente convocato in relazione a temi specifici (offerta formativa, internazionalizzazione, opportunità professionali, linee di ricerca).

3. Commissione Didattica.

La Commissione Didattica è un organismo designato dal Collegio dei docenti su proposta della Giunta con il compito di proporre il piano didattico annuale e di monitorarne lo svolgimento, coordinandosi a tal fine con l'attività di riesame svolta dal GAQ.

La Commissione è formata da un numero di dottorandi/e non inferiore a 2, incluso il rappresentante in Giunta e un numero di docenti non inferiore a 3, designati tra i membri del Collegio, incluso il Coordinatore.

PARTE III – Ammissione

Articolo 4 – Prove di ammissione

1. L'ammissione al Corso di dottorato avviene attraverso lo svolgimento delle seguenti prove:

- la valutazione del curriculum, con particolare riferimento al percorso universitario, alla presenza di pubblicazioni e di esperienze di ricerca, della sua coerenza e rilevanza rispetto alle aree scientifiche del Dottorato;
- la presentazione di un progetto di ricerca coerente con le linee di ricerca e le aree scientifiche del Dottorato. Il progetto di ricerca, valutato insieme al curriculum, è finalizzato a far emergere la capacità progettuale del/della candidato/a e a verificare la coerenza dei contenuti con le

tematiche del Dottorato. Il progetto di ricerca, oggetto di discussione durante il colloquio, dovrà essere illustrato dal/dalla candidato/a al fine di evidenziarne l'originalità, la rilevanza e la fattibilità sul piano scientifico;

- un colloquio, per i/le candidati/e selezionati/e, in cui sarà discusso il progetto di ricerca e sarà verificata la conoscenza della lingua inglese; eventuali ulteriori lingue possono essere previste dal bando.
 - Alla valutazione del curriculum e del progetto sono riservati complessivamente 60 punti su 100; alla valutazione del colloquio sono riservati 40 punti su 100. La soglia minima per l'ammissione alla prova orale è di 42 punti su 60. L'idoneità viene conseguita con un punteggio minimo di 28 punti su 40 nella prova orale.
2. La selezione riservata a studenti/studentesse laureati/e in università estere si svolge nelle modalità descritte nei punti precedenti, fatta eccezione della verifica della conoscenza della lingua italiana in sede di prova orale.

PARTE IV – Attività formative e verifiche

Art. 5 – Supervisore

1. Entro due mesi dall'inizio del Ciclo dottorale, il Collegio assegna a ciascun/a dottorando/a un/una Supervisore e un/una Co-supervisore, eventualmente anche esterni al Collegio. Entro sei mesi dall'avvio, dottorando/a e Supervisore definiscono un Piano di lavoro individuale (obiettivi, tempi, modalità di confronto), aggiornato annualmente e allegato alla relazione di passaggio d'anno. In caso di indisponibilità o di criticità motivate, il Collegio può deliberare la sostituzione del/della Supervisore e/o Co-supervisore.
2. Il Supervisore sovrintende al lavoro di ricerca del/della dottorando/a, a cui è stato assegnato dal Collegio dei docenti in base alle sue specifiche competenze scientifiche e segue la stesura della tesi di dottorato sino al momento della sua discussione. Il Co-supervisore coadiuva il Supervisore nella guida scientifica del/della dottorando/a, contribuendo alla definizione del programma di ricerca e al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori; partecipa alle attività di valutazione e di verifica previste dal presente Regolamento, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. In relazione alla natura interdisciplinare del progetto di ricerca, a specifiche esigenze scientifiche o a programmi di collaborazione nazionale/internazionale, il Collegio può deliberare l'affidamento della supervisione a due Supervisor (co-supervisione) e/o la nomina di un co-tutor esterno, appartenenti a istituzioni accademiche o di ricerca italiane o estere. In tali casi il Collegio definisce compiti e modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti.

Art. 6 – Attività formative

1. Ogni dottorando/a deve svolgere almeno 60 ore di attività formative nell'arco del triennio, di cui:
 - minimo 20 ore in corsi avanzati di area;
 - minimo 20 ore in corsi interdisciplinari;
 - minimo di 20 ore in corsi trasversali (lingua inglese, informatica, gestione della ricerca, soft skills, ecc.).
2. Ogni anno, entro la fine del mese di novembre, il Collegio dei docenti approva il piano dell'offerta formativa per l'anno accademico, su proposta della Commissione Didattica. Il Piano

formativo specifica, per ciascuna attività, obiettivi formativi ed esiti attesi, nonché le modalità di attestazione della frequenza.

3. Il Piano didattico è pubblicato nella sezione del Dottorato presente sul sito web del Dipartimento. Le attività formative e le verifiche possono svolgersi in inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio

Art. 7 – Verifica annuale

1. Alla fine di ogni anno il/la dottorando/a elabora una relazione scritta che attesti lo stato di avanzamento del lavoro di ricerca e le attività didattico-formative svolte durante l'anno, nonché eventuali prodotti scientifici (pubblicazioni, comunicazioni a convegni).

2. La relazione viene presentata in occasione degli incontri previsti per il passaggio d'anno, aperti alla comunità del Dottorato e, ove opportuno, al Dipartimento e all'Advisory Board.

3. Il Collegio, acquisiti la relazione e il parere del supervisore, delibera, per ogni singolo/a dottorando/a, il passaggio all'anno successivo o l'eventuale esclusione. Gli esiti delle verifiche annuali confluiscono, come elementi di valutazione, nel monitoraggio del GAQ.

PARTE V – Conseguimento titolo

Art. 8 – Requisiti per l'ammissione alla valutazione finale

L'ammissione alla valutazione finale è subordinata al completamento delle attività formative del triennio e al giudizio favorevole del Supervisore e del Collegio.

Art. 9 – Specificazioni sulla tesi

1. La tesi di dottorato deve essere redatta in italiano oppure in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.

PARTE VI – Disposizioni finali

Articolo 10 – Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dal Consiglio di Dipartimento, che concorre alla istituzione del Corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico e trova applicazione per tutti gli iscritti al Corso di dottorato in Scienze Politiche.